



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

- UFFICIO DEL SINDACO -

ORDINANZA N. 9 DEL 30/04/2020

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 29 aprile 2020. Vigenza sul territorio comunale delle misure di cui al DPCM 11 aprile 2020 e DPCM 26 aprile 2020, PROVVEDIMENTI.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato d'emergenza sul territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministero della salute del 20.03.2020, "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Visto da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recanti misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicata in G.U. Serie generale n.108 del 27.04.2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Evidenziato che il DPCM del 26.04.2020 all'art.1 lettera aa) ha riconfermato *“la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti gelaterie pasticcerie ...omissis... **Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”***;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 ad oggetto:” Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

Dato atto che l'ordinanza predetta è in contrasto con i DPCM adottati ed in vigore, nonché con quanto previsto nel DPCM del 26.04.2020, avente decorrenza 04 maggio 2020 e viola le previsioni di cui al D.L. n.19 del 25.03.2020, al punto che il Governo ha dato notizia di voler diffidare la Regione Calabria e in mancanza di un atto di revoca dell'ordinanza di che trattasi di procedere all'impugnazione nelle sedi competenti della medesima;

Dato atto, altresì, che è posta in capo al Sindaco nella qualità di autorità sanitaria locale la tutela della salute dei cittadini nonché la salvaguardia della primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia in atto e che in tale materia il limite al potere di ordinanza del Sindaco è quello contenuto nell'art.3, comma 2 del già citato decreto-legge n.19 del 25.03.2020

Ritenuto, pertanto, che quanto sopra esposto integri le circostanze di fatto e di diritto di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, che legittimano l'adozione del presente atto;

Visto l'art 50 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Che su tutto il territorio del Comune di Cotronei non trovi applicazione l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29.04.2020;

Ordina per l'effetto a tutti i cittadini di osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al DPCM 11 aprile 2020, vigenti fino al 03 maggio 2020, ed al DPCM del 26 aprile 2020, a far data dal 04 maggio 2020, il tutto fino a nuove disposizioni;

A V V E R T E

- **Che**, la presente ordinanza ha decorrenza dalla data di pubblicazione;
- **Che**, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto nel D.L. 25.03.2020 n.19,

D I S P O N E

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cotronei;
- la trasmissione della presente ordinanza:
 - alla Prefettura di Crotone;
 - alla Regione Calabria;
 - ai Carabinieri di Cotronei;
 - ai Carabinieri Forestali;
 - alla Polizia Locale;

I N F O R M A

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO

F.to DOTT. BELCASTRO NICOLA